

Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal



Numero dell'incarto: BE.2023.25 e BE.2023.27

Decisione del 21 febbraio 2024

Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali
Roy Garré, Presidente,
Daniel Kipfer Fasciati e Patrick Robert-Nicoud,
Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

**AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE
CONTRIBUZIONI,**

Richiedente

contro

- 1. A. SA in liquidazione, c/o B.,**
- 2. C. SAGL in liquidazione, c/o B.,**

entrambe rappresentate dagli avv. Peter A. Jäggi e Federica Nicolosi, Studio Legale Tributario,

OppONENTI

Oggetto

Levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA)

Fatti:

- A.** Con decisione del 6 novembre 2023, l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo, dopo aver ricevuto l'autorizzazione da parte del Capo del Dipartimento federale delle finanze DFF (v. act. 1.1), ha aperto nei confronti di C. Sagl in liquidazione, D. Ltd, E. e F. un'inchiesta fiscale speciale giusta gli articoli 190 e seguenti della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) per sottrazione di importanti somme d'imposta e frode fiscale, reati commessi tra il 2016 e il 2021 (v. act. 1.1 e 1.2).

In sostanza, l'autorità fiscale sospetta che il fondo lussemburghese G. costituito il 21 giugno 2010 da E., sia stato gestito dalla Svizzera, in particolar modo dal Canton Ticino tramite C. Sagl in liquidazione o D. Ltd, Malta. Questo perché le commissioni corrisposte dal summenzionato fondo per la gestione degli asset sarebbero state versate alla H. SA, Lussemburgo, la quale non impiegando personale le avrebbe riversate verosimilmente a D. Ltd, anch'essa senza attività e personale, commissioni a loro volta riversate nella holding del gruppo, I. Ltd, Malta, società detenuta da E. e F. In questo modo, le commissioni di gestione non sarebbero state tassate nella giurisdizione nella quale avrebbero lavorato i principali amministratori e dove verosimilmente il fondo sarebbe stato gestito (v. act. 1, pag. 2 e seg.).

- B.** Nell'ambito del procedimento di cui sopra, l'AFC, in data 9 novembre 2023, ha effettuato una perquisizione presso i locali comuni di A. SA e C. Sagl a Lugano (v. act. 1.3 e 1.4), la quale ha permesso alle autorità inquirenti di rinvenire diversi documenti cartacei (v. act. 1.5) e alcuni supporti informatici (v. act. 1.6). L'autorità fiscale ha effettuato la copia forense di diversi dispositivi su suoi dischi rigidi (PEN001, PEN003-PEN005; v. act. 1.7). Essa ha ugualmente effettuato una "cartografia" dell'arborescenza di un ulteriore supporto informatico (PEN002), il cui *hash* è stato parimenti salvato (v. act. 1.7). La copia forense dei supporti informatici originali PEN006-PEN008 non è stata fatta per motivi di tempo. Opponendosi le predette alla perquisizione, la documentazione cartacea e i supporti informatici in questione sono stati posti sotto sigillo (v. act. 1.5 e 1.6).
- C.** Con istanza del 28 novembre 2023, presentata alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, l'AFC ha postulato l'autorizzazione a procedere alla levata dei sigilli e alla cernita dei documenti cartacei e dei dati contenuti nei supporti informatici di cui sopra (v. act. 1).

- D. Con risposta dell'11 dicembre 2023, trasmessa all'AFC per conoscenza (v. act. 5), gli opposenti hanno postulato, in via principale, la reiezione dell'istanza e la restituzione degli oggetti messi sotto sigillo; in via subordinata, che questa Corte proceda alla cernita dei documenti cartacei e dei supporti informatici messi sotto sigillo e che, fatta copia forense dei soli documenti informatici rilevanti per l'inchiesta, sia ordinata la restituzione agli opposenti dei supporti informatici e dei documenti cartacei non rilevanti per l'inchiesta (act. 4, pag. 29).

- E. Con scritto del 23 gennaio 2024, questa Corte ha dato l'incarico all'Ufficio federale di polizia fedpol (in seguito: fedpol) di creare delle copie forensi dei dati contenuti nei supporti informatici (PEN002, PEN006, PEN007 e PEN008) oggetto dell'istanza di levata dei sigilli in questione (v. act. 6).

- F. Con scritto del 30 gennaio 2024, trasmesso alle parti per conoscenza (v. act. 9), fedpol ha trasmesso a questa Corte quanto richiesto (v. act. 8).

Le argomentazioni delle parti saranno riprese, nella misura del necessario, nei considerandi in diritto.

Diritto:

- 1.
- 1.1 Giusta gli art. 25 cpv. 1 e 50 cpv. 3 DPA, nonché l'art. 37 cpv. 2 lett. b della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale è competente a decidere sulla perquisizione di carte nell'ambito di procedure d'inchiesta di diritto penale amministrativo.

- 1.2 Giusta l'art. 190 cpv. 1 LIFD, il capo del DFF può autorizzare l'AFC a svolgere un'inchiesta in collaborazione con le amministrazioni cantonali delle contribuzioni, se esistono sospetti giustificati di gravi infrazioni fiscali, d'assistenza o d'istigazione a tali atti. Secondo il cpv. 2 di tale disposizione, sono considerate gravi infrazioni fiscali in particolare la sottrazione continuata di importanti somme d'imposta (art. 175 e 176) e i delitti fiscali (art. 186 e 187). In base all'art. 191 cpv. 1 LIFD, la procedura contro gli autori, i complici e gli istigatori è retta dagli articoli 19-50 DPA.

Nell'ambito della presentazione della domanda di dissigillamento l'autorità amministrativa competente dell'inchiesta deve tenere sufficientemente conto del principio di celerità del diritto processuale penale (art. 29 cpv. 1 Cost. e art. 5 cpv. 1 CPP; DTF 139 IV 246 consid. 3.2).

- 1.3** L'AFC è legittimata a sottoporre la richiesta di levata dei sigilli alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Premessa l'inesistenza di un termine per presentare una simile richiesta, l'istanza presentata dall'AFC il 28 novembre 2023 è ricevibile in ordine e rispetta in ogni caso il principio di celerità.

- 2.** Gli opposenti sostengono che, per quanto riguarda il telefono cellulare di proprietà di una terza persona (PEN006) e i due dischi rigidi esterni rinvenuti nei loro uffici (PEN007 e PEN008), non avendo l'AFC effettuato nessuna copia forense dei dati ivi contenuti, secondo la giurisprudenza (cfr. BE.2017.21-23) la richiesta di levata dei sigilli per questi supporti sarebbe irricevibile e gli stessi andrebbero restituiti agli opposenti (act. 4, pag. 28).

- 2.1** Nella DTF 148 IV 221, il Tribunale federale ha affermato che scopo del sigillamento è di escludere qualsiasi possibilità per l'autorità inquirente di prendere conoscenza dei dati sequestrati prima che un tribunale decida sull'ammissibilità dell'accesso agli stessi. Nella procedura di dissigillamento non spetta quindi all'autorità inquirente, ma semmai con l'ausilio di una persona esperta, al Giudice dei provvedimenti coercitivi esaminare se sussistano impedimenti al dissigillamento, che si oppongano alla perquisizione. Qualora appaia opportuno allestire una copia dei dati per tutelarne la perdita o per un altro motivo, non si può ritardare l'apposizione dei sigilli sugli apparecchi; la copia dei dati dev'essere ordinata immediatamente, pure da parte dal Giudice dei provvedimenti coercitivi, dopo l'apposizione dei sigilli, semmai a richiesta dell'autorità inquirente. Quest'ultima non può essere coinvolta in alcun modo negli atti reali dello sblocco degli apparecchi e del mirroring dei dati (consid. 2 e 3). L'esecuzione dello sblocco degli apparecchi e del mirroring prima dell'apposizione dei sigilli da parte di un'autorità incaricata da quella inquirente costituisce un vizio procedurale considerevole, che comporta l'inutilizzabilità dei dati e la loro distruzione, come pure la restituzione degli apparecchi all'avente diritto (consid. 4).

- 2.2** In concreto, premesso che il contenuto della sentenza del Tribunale penale federale BE.2017.21-23 del 4 ottobre 2019, sul punto in questione, risulta ormai superato dalla DTF 148 IV 221, si rileva che questa Corte, conformemente a quanto prescritto dal Tribunale federale, e constatato che l'AFC non ha proceduto ad effettuare essa stessa copia forense dei dati presenti nell'Hard Disk (PEN002), nell'iPhone (PEN006), nell'Hard Disk Seagate

(PEN007) e nell'Hard Disk WD Elements (PEN008) (v. act. 1, pag. 2), ha dato mandato alla fedpol di procedervi (v. DTF 148 IV 221 consid. 2.5 e 2.6; *supra* Fatti lett. E). Visto quanto precede, la censura in questo ambito va disattesa. Per quanto riguarda invece gli altri supporti informatici (PEN001, PEN003-PEN005), nella misura in cui l'AFC ha già effettuato essa stessa la copia forense del loro contenuto (v. act. 1, pag. 2), in virtù della giurisprudenza del Tribunale federale, i dati ivi contenuti risultano inutilizzabili e le copie forensi vanno distrutte, con restituzione dei supporti originali alle opposenti.

3.

3.1 Tra le misure coercitive previste in ambito di DPA vi è la perquisizione di carte (art. 50 DPA). Altri supporti d'informazioni (ad esempio pellicole, nastri magnetici per registrazioni, ecc.) sono assimilabili alle "carte" ai sensi dell'art. 50 DPA (DTF 108 IV 76; sentenza del Tribunale federale 1B_274/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 6.1). Ne segue che anche la perquisizione di telefoni cellulari sottostà alla suddetta normativa.

3.2 Nell'ambito di un'istanza di levata dei sigilli ai sensi dell'art. 50 cpv. 3 DPA, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale non deve pronunciarsi sull'esistenza delle infrazioni contestate all'imputato; essa si limita a determinare se la perquisizione è ammissibile (DTF 106 IV 413 consid. 3) alla luce dei criteri di cui al consid. 4.1.

La perquisizione di carte dev'essere fatta col maggior riguardo possibile dei segreti privati e in modo da tutelare il segreto professionale e d'ufficio (art. 50 cpv. 1 e 2 DPA; cfr. TPF 2007 96 consid. 2; decisioni del Tribunale penale federale BE.2019.5 del 20 agosto 2019 consid. 3.1; BE.2018.19 del 16 aprile 2019 consid. 3).

4.

4.1 L'autorità chiamata a statuire sulla richiesta di levata dei sigilli deve innanzitutto esaminare se sussistono sufficienti indizi di reato atti a giustificare una perquisizione (DTF IV 413 consid. 4). All'uopo, occorre soddisfare due condizioni. Da una parte, i fatti devono essere descritti in maniera sufficientemente dettagliata, affinché si possa procedere alla sussunzione ad uno o più reati penali. D'altra parte, devono essere presentati sufficienti mezzi di prova o indizi a sostegno dell'adempimento della fattispecie. Differentemente dai *gravi* indizi di reato, i *sufficienti* indizi di reato non necessitano la presenza di prove o indizi prospettanti già una considerevole o forte probabilità di condanna (v. decisione del Tribunale penale federale BE.2019.4 del 17 settembre 2019 consid. 4.1 e rinvi).

La perquisizione di documenti presuppone inoltre che questi contengano scritti importanti per l'inchiesta (art. 50 cpv. 1 DPA). L'autorità inquirente non deve tuttavia ancora dimostrare l'esistenza di un rapporto di connessione concreto tra le indagini e ogni singolo documento posto sotto sigilli. È sufficiente che essa indichi, in linea di massima, in che misura i documenti sigillati sono rilevanti per la procedura (cfr. sentenza del Tribunale federale 1B_322/2013 del 20 dicembre 2013 consid. 3.1 con rinvii). I detentori di registrazioni od oggetti che richiedono la messa sotto sigilli e che contestano la perquisizione, dal canto loro, hanno l'incombenza processuale di indicare ogni oggetto che a loro avviso non presenta manifestamente nessuna connessione con l'inchiesta penale. Ciò vale in particolare allorquando essi postulano la messa sotto sigilli di documenti o file voluminosi o complessi (v. sentenza del Tribunale federale 1B_637/2012 dell'8 maggio 2013 consid. 3.8.1 *in fine*, non pubblicato in DTF 139 IV 246).

A questo stadio, l'autorità chiamata a giudicare sulla richiesta di levata dei sigilli deve riferirsi al cosiddetto principio dell'*utilità potenziale*, verificando quindi se sussiste un nesso plausibile tra i reati perseguiti e i documenti posti sotto sigillo (sentenze del Tribunale federale 1B_602/2020 del 23 febbraio 2021 consid. 5.2; 1B_487/2020 del 2 novembre 2020 consid. 3.2; 1B_167/2015 del 30 giugno 2015 consid. 2.1; 1B_671/2012 dell'8 maggio 2013 consid. 3.7.1 con riferimenti).

Oltre al fondato sospetto e all'*utilità potenziale* per l'inchiesta dei documenti posti sotto sigillo, la perquisizione è ammissibile solo se rispetta il principio di proporzionalità. Essa deve, in altre parole, apparire come la misura meno incisiva in grado di raggiungere l'obiettivo perseguito (decisione del Tribunale penale federale BE.2014.17 del 27 marzo 2015 consid. 2.6).

4.2

4.2.1 Nel caso concreto, l'AFC ha aperto un'inchiesta fiscale speciale giusta gli art. 190 e segg. LIFD nei confronti dell'opponente, E., C. Sagl in liquidazione ed D. Ltd a seguito delle seguenti ipotesi di reato, menzionate nello scritto dell'AFC del 6 novembre 2023: "*C. Sagl in liquidazione, rispettivamente D. Ltd nei periodi fiscali 2016-2021 avrebbero commesso una sottrazione d'imposta (art. 175, art. 176 LIFD) di importanti somme d'imposta, in quanto C. Sagl in liquidazione non avrebbe contabilizzato i ricavi derivanti dalla gestione del fondo d'investimento G. rispettivamente D. Ltd, Valletta, Malta non avrebbe intrattenuto sede effettiva in Ticino. Di conseguenza, le attività di gestione del fondo d'investimento non sarebbero state tassate dove esse venivano eseguite*". Inoltre, "*C. Sagl in liquidazione non avrebbe contabilizzato una parte dei ricavi a lei spettanti, inoltrando documenti falsi all'autorità fiscale, in ragione di quanto precede sarebbe dato il reato di frode fiscale (art. 186 LIFD)*". "*E., oltre ad aver commesso personalmente una sottrazione*

*d'imposta, avrebbe attuato la frode fiscale a nome di C. Sagl e sarebbe complice dei presunti reati indicati al punto 1 (art. 177 LIFD)". Mentre "F., oltre ad aver commesso personalmente una sottrazione d'imposta, sarebbe complice dei reati indicati al punto 1 (art. 177 LIFD)" (act. 1.2, pag. 1 e seg.). In altre parole, l'AFC sospetta che il fondo d'investimento di diritto lussemburghese G. venga in realtà gestito in Canton Ticino ad opera di E. e F. In tale caso, i ricavi derivanti dalla gestione – specificatamente le *management fees* e, quando conseguite, le *performance fees* – dovrebbero essere contabilizzate e tassate in Ticino e non all'estero (v. act. 1.1). I sospetti dell'autorità fiscale si basano sulla struttura nella quale sono inglobate le società indagate e su quanto ha potuto essere ricostruito in merito alle posizioni di E. e F. (v. *ibidem*). Secondo l'autorità fiscale, "le commissioni corrisposte dal fondo citato per la gestione degli asset (Allegato 11), venivano versate alla H. SA, Lussemburgo (Allegato 12, pag. 1 e 13), la quale non impiegando personale (Allegato 13, pag. 2) le riversava verosimilmente alla società maltese D. Ltd., anch'essa senza attività e personale (Allegato 14, pag. 1, 5 e 17), e quindi venivano riversate nella società holding del gruppo, la I. LTD., Malta, la quale era detenuta da E. e F. (Allegato 15, pag. 1, 5 e 10; Allegato 16). In questo modo le commissioni di gestione non venivano tassate nella giurisdizione nella quale lavoravano i principali amministratori (E. e F.) e dove verosimilmente il fondo veniva gestito (Allegato 17, parzialmente con omissis). Per quanto riguarda l'attività svolta da F., divenuto coazionista di I. LTD. tra gennaio e giugno 2017 e direttore operativo a partire da fine 2016, occorrerà verificare in quali giurisdizioni egli ha svolto la propria attività professionale negli anni 2017-2018 (cfr. Allegato 16). Da notare che secondo il suo profilo LinkedIn, F. sarebbe divenuto Member of the Board of directors and of the Investment Committee di J. Real Estate solamente nel dicembre 2017 (Allegato 18). Vi è poi il sospetto che anche le *subscription* e *redemption fees* corrisposte a seguito della vendita di parti del fondo non siano state tassate in Svizzera, ma sono verosimilmente transitate dalla società di intermediazione mobiliare K. Ltd., Londra (Inghilterra), della quale E. e F. erano soci (cfr. Allegato 16), per poi essere suddivise con i gestori patrimoniali che acquistavano le parti del fondo per i propri clienti. Anche in questo caso l'AFC ipotizza che una parte dell'attività di distribuzione venisse svolta dal Cantone Ticino, senza essere tassata [...]. L'imposta totale presumibilmente sottratta ammonta a CHF 2,4 mio" (act. 1, pag. 2 e seg.). L'AFC aggiunge che "E. e F. sono le persone che, nel periodo oggetto d'inchiesta, hanno agito per conto di I. LTD. (Allegato 19, pag. 1-3) e delle sue partecipate, occorrerà quindi chiarire essi se hanno commesso atti di partecipazione alle presunte sottrazioni sopra descritte" (*ibidem*, pag. 3). Inoltre, "dal profilo delle sottrazioni personali di E. il sospetto fondato riguarda una presunta trasposizione avvenuta nel 2017. E. presenta infatti per il menzionato anno fiscale due dichiarazioni fiscali differenti, con valori diversi. Nella prima, ricevuta dalla Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino il 2 ottobre 2018, si*

evidenzierebbe una trasposizione (cfr. art. 20a cpv. 1 lett. b LIFD), data dal trasferimento dell'integralità delle azioni di diverse società alla I. LTD. detenuta da E. in misura del 50 % (Allegato 20). Per contro, nella seconda dichiarazione fiscale, datata 18 febbraio 2020 e controfirmata da B. SA (Allegato 21), vi sono delle correzioni tali per cui la trasposizione non è più data, vale a dire che la percentuale di detenzione di I. LTD è stata corretta al di sotto della soglia del 50 %. In aggiunta a ciò, viene prodotto il "Patto Parasociale" (cfr. Allegato 16), tra E. e F., a sostegno dei menzionati cambiamenti, nel quale addirittura la ragione sociale della società oggetto di patto è riportato in maniera errata" (ibidem).

4.2.2 Con l'intento di raccogliere elementi utili all'inchiesta, l'AFC ha proceduto alla perquisizione dei locali delle opposenti (v. act. 1.3), operazione che ha permesso di rinvenire svariata documentazione cartacea (PEN066-PEN122; v. act. 1.5) unitamente a 5 Hard Disk (PEN001-PEN005), un telefono cellulare iPhone (PEN006), un Hard Disk Seagate (PEN007) e un Hard Disk WD Elements (PEN008; v. act. 1.6).

Del contenuto di 4 Hard Disk (PEN001, PEN003-PEN005) l'autorità fiscale ha effettuato delle copie forensi poi messe sotto sigilli. Gli altri supporti informatici sono stati suggellati senza effettuare la copia forense del loro contenuto (PEN002, PEN006-PEN008), così come è stata suggellata la documentazione cartacea, tutto ciò su richiesta dell'opponente sulla base dell'art. 50 cpv. 3 DPA (v. act. 1.5 e 1.6). L'AFC, a sostegno della richiesta di levata dei sigilli, afferma, per quanto concerne l'Hard Disk PEN002, che "il supporto in questione contiene esclusivamente la cartografia dell'arborescenza del computer i-Mac rinvenuto in loco, ma nessun content data. Nessun dato (men che meno il contenuto) è stato copiato o asportato dal pc in questione. Pertanto quanto censurato nel reclamo contro perquisizione domiciliare dell'11 novembre 2023 (v. procedura BV.2023.35-39), ovvero che sarebbero stati prelevati dati clinici dei genitori e della sorella di L. (cfr. reclamo, n. 10), non è giustificato. Questa lista dettagliata è potenzialmente utile all'AFC, perché dà indicazioni sull'attività svolta negli uffici di C. Sagi in liquidazione" (act. 1, pag. 5). Inoltre, con il numero PEN006, "è stato etichettato un telefono cellulare Apple iPhone di proprietà del signor M., impiegato di una società legata al fondo d'investimento. Come anticipato in precedenza non è stata effettuata una copia forense di questo supporto informatico per motivi di tempo (cfr. n. 1.2). Tuttavia, da un esame sommario del dispositivo è risultato che contenesse e-mail in relazione al fondo G. I dati ivi contenuti sono quindi potenzialmente rilevanti per l'inchiesta" (ibidem, pag. 5 e seg.). Infine, per quanto attiene ai due dischi rigidi esterni rinvenuti nei locali delle opposenti (PEN007 e PEN008), di questi "non è stata effettuata una copia forense di questi supporti informatici per motivi di tempo (cfr. n. 1.2). Il contenuto di questi dischi rigidi è quindi ignoto. Si suppone tuttavia che possano

contenere documenti rilevanti alla presente inchiesta, dal momento che sono stati rinvenuti negli uffici comuni di A. SA in liquidazione e C. Sagl in liquidazione” (ibidem, pag. 6).

Per quanto riguarda la documentazione cartacea messa sotto sigilli (PEN066-PEN122), l'autorità fiscale ha evidenziato come questa (corrispondenza, fatture, e-mail, contratti, contabilità, documentazione bancaria, bilanci, ecc.) concerne le attività di società, spesso riconducibili ad E. e/o a F., toccate dai fatti oggetto d'inchiesta come C. Sagl, N., O., A. SA, P., Q., R. SA, D. Ltd, K. Ltd, ma anche di S. Sagl, società che potrebbe essere legata o aver fornito prestazioni al fondo G., precisato come le indagini siano destinate anche a far emergere altre entità coinvolte ancora sconosciute agli inquirenti. Vi sono inoltre documenti concernenti direttamente E., I. Ltd o T., *“il quale era membro del board of director del general partner (vale a dire H. SA) e AA. Ltd., società estera che ha assunto dei servizi per conto del fondo o delle società in gestione”* (act. 1, pag. 8). Tutta la documentazione cartacea in questione sarebbe utile per comprendere quali erano le attività di ogni entità coinvolta e dove queste attività erano svolte.

In definitiva, l'AFC afferma che *“risulta chiaro che tra i documenti cartacei e i dati informatici delle opposenti vi siano mezzi di prova rilevanti che permettono di chiarire la fattispecie. La perquisizione di carte è inoltre proporzionale. Pertanto l'istanza è fondata”* (ibidem, pag. 8).

- 4.2.3** L'opponente, dal canto suo, afferma che l'AFC, nella sua istanza, *“non fornisce una descrizione dei fatti sufficientemente chiara e precisa, né tantomeno adduce prove sufficienti, per poter fondare un preteso assoggettamento alla fiscalità svizzera delle varie entità giuridiche o persone menzionate nella richiesta di levata dei sigilli e, di conseguenza, non allega fatti che possano essere ricondotti ad una fattispecie penale per quanto concerne la pretesa gestione dalla Svizzera del fondo lussemburghese G.”* (act. 4, pag. 3). Inoltre, *“anche per quanto attiene alle pretese sottrazioni personali del sig. E. e del sig. F. l'autorità inquirente non adduce sospetti precisi e sufficientemente fondati circa la commissione di un reato. Peraltro, le infrazioni contestate al sig. E., che riguarderebbe un'assenta trasposizione (...), o al sig. F., che concernerebbe una pretesa mancata dichiarazione di un dividendo (...) riguarderebbero singole fattispecie di sottrazione d'imposte per cui non sarebbe realizzata la condizione della continuata sottrazione d'imposta posta come condizione dall'art. 190 cpv. 2 LIFD”* (ibidem).

Per quanto riguarda i documenti informatici (PEN001-PEN005), le opposenti contestano la rilevanza per l'inchiesta di dati relativi a società estere legate al gruppo BB. non imputate, come I. SA (Lussemburgo), K. Ltd. (Regno Unito) e H. SA (Lussemburgo); ma anche di quelli concernenti R. SA

(Lussemburgo), società estranea al gruppo BB. e di proprietà esclusiva di F., precisato che le indagini vertono unicamente sugli anni 2016-2022, per cui documenti relativi al periodo antecedente e posteriore sarebbero da escludere. Per quanto concerne i documenti cartacei, le opposenti contestano l'utilità per l'inchiesta dei contratti della società S. Sagl, diretta da L., convivente di CC., figlia dell'imputato E., interesse basato unicamente sulla parentela con quest'ultimo (PEN103). Pure censurata è l'utilità dei documenti relativi a terzi (T. e AA. Ltd) che collaborerebbero con H. SA (PEN121). Le opposenti criticano *“la necessità di accedere a tali documenti attraverso un collegamento logico a cascata”*, qui comunque non dimostrato (v. act. 4, pag. 28). Le opposenti contestano infine *“l'operato dell'autorità inquirente, la quale sembra aver effettuato una fishing expedition, acquisendo in modo indiscriminato una vasta gamma di informazioni al solo fine di individuare elementi di rilevanza ma senza focalizzarsi su elementi chiave per provare le supposizioni dalla stessa avanzate”* (ibidem).

- 4.3** Alla luce degli elementi presentati dall'AFC nella sua istanza e dei vari documenti indicati, nonché dei necessari chiarimenti ancora da effettuarsi, ribadita l'inutilizzabilità dei dati contenuti in 4 Hard Disk (PEN001, PEN003-PEN005) (v. *supra* consid. 2.2), questa Corte ritiene che, nell'ottica di una richiesta di levata dei sigilli, l'AFC disponga di sufficienti indizi di reato per fondare i propri sospetti circa le infrazioni descritte e che la documentazione cartacea e i dati contenuti nei supporti informatici delle opposenti posti sotto sigillo presentino un'utilità potenziale per il prosieguo dell'inchiesta. Non essendo ipotizzabile una misura meno invasiva, ma altrettanto adeguata a permettere alle autorità di accedere alle informazioni utili all'inchiesta, la misura richiesta risulta altresì proporzionata. Le opposenti ritengono che gli atti dell'AFC costituiscano una fishing expedition e che la documentazione cartacea e informatica sotto sigillo non presenti nessuna utilità per l'inchiesta. Ora, essendo le stesse indagate nell'ambito dell'inchiesta fiscale speciale, la documentazione in questione, concernente anche entità terze il cui eventuale coinvolgimento nei fatti oggetto delle indagini deve essere esaminato dall'autorità, presenta certamente un'utilità potenziale, visto che possono contenere informazioni riguardanti (anche) le attività e le operazioni delle predette che interessano gli inquirenti. Quanto precede basta per permettere la levata dei sigilli dalla documentazione cartacea e informatica delle opposenti, per cui le dettagliate argomentazioni presentate in sede di risposta, con cui in sostanza si anticipano valutazioni che riguardano il merito della causa e non certo il limitato orizzonte di esame del giudice del dissigillamento (v. *supra* consid. 4.1), vanno a questo stadio disattese. Esse non hanno del resto invocato segreti tutelati dall'art. 50 cpv. 2 DPA. Ad ogni modo, la perquisizione di tutta la documentazione in questione dovrà essere effettuata col maggior riguardo possibile dei segreti privati (e di quelli di terzi eventualmente non coinvolti nel presente procedimento), conformemente ai disposti

dell'art. 50 cpv. 1 DPA, e le informazioni protette, rapidamente individuabili e comunque tutelate dal segreto d'ufficio, dovranno essere scartate ai fini dell'inchiesta.

5. In definitiva, la richiesta di levata dei sigilli presentata dall'AFC deve essere accolta per quanto riguarda la documentazione cartacea (PEN066-PEN122) e per i supporti informatici per i quali l'AFC non ha effettuato una copia forense (PEN002 e PEN006-PEN008). Essa è invece da respingere per quanto riguarda la copia forense degli altri supporti informatici (PEN001, PEN003-PEN005), il cui contenuto risulta inutilizzabile per l'inchiesta e va distrutto (v. *supra* consid. 2.2). Non avendo le opposenti invocato l'esistenza di un segreto ai sensi dell'art. 50 cpv. 2 DPA, l'AFC è autorizzata a procedere essa stessa al dissigillamento e alla cernita della documentazione cartacea e dei dati contenuti nei supporti informatici di cui sopra.

6. Conformemente all'art. 25 cpv. 4 DPA, l'onere delle spese per la procedura davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l'art. 73 LOAP, disposizione che rinvia al regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162). Tale regolamento non contiene tuttavia indicazioni in merito all'attribuzione delle spese giudiziarie, trovando pertanto applicazione per prassi costante le disposizioni della LTF in analogia (TPF 2011 25 consid. 3). Giusta l'art. 66 cpv. 1 LTF, di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il tribunale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al tribunale nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso (art. 66 cpv. 4 LTF). Visto quanto precede, non vengono quindi addossate spese all'AFC. Alle opposenti, in gran parte soccombenti, viene addossata una tassa di giustizia ridotta di fr. 1'500.-. L'AFC deve inoltre rifondere alle opposenti adeguate spese ripetibili limitatamente al punto di diritto in cui esse non risultano soccombenti (v. art. 68 LTF). Nel caso concreto, tenuto conto del presumibile dispendio temporale nell'elaborazione della sua risposta all'istanza di levata dei sigilli e della tariffa applicabile, un importo forfettario di fr. 500.-, da porre a carico dell'amministrazione in causa, appare adeguato.

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. La richiesta di levata dei sigilli è parzialmente accolta.
2. L'Amministrazione federale delle contribuzioni è autorizzata a procedere alla levata dei sigilli e alla cernita della documentazione cartacea (PEN066-PEN122) e dei dati contenuti nelle copie forensi dei supporti informatici PEN002 e PEN006-PEN008. I supporti informatici originali vanno restituiti alle opposenti.
3. La copia forense dei dati contenuti nei supporti informatici PEN001, PEN003-PEN005 va distrutta.
4. La tassa di giustizia di fr. 1'500.– è posta a carico delle opposenti.
5. L'Amministrazione federale delle contribuzioni verserà alle opposenti un importo di fr. 500.– a titolo di ripetibili.

Bellinzona, 21 febbraio 2024

In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale

Il Presidente:

Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Amministrazione federale delle contribuzioni
- Avv. Peter A. Jäggi e Federica Nicolosi, Studio Legale Tributario

Informazione sui rimedi giuridici

Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (art. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF).

La procedura è retta dagli art. 90 e segg. LTF.

Il ricorso non sospende l'esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell'istruzione lo ordini (art. 103 LTF).